



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE SECONDA

Il Giudice di Pace, Avv. Vincenza Calvaruso, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

ESON 55  
09/18

nella causa iscritta al n.72331/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013 promossa da ~~GIUSEPPE MARIANO~~, nato a Roma, ~~RESIDENTE~~ ivi residente nella ~~VIASALIZADA~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Perciballi, presso il cui studio sito in questa Via Tommaso Campanella, n.41, è elett.te dom.to, giusta procura in calce al ricorso;

CONTRO

~~GIUSEPPE MARIANO~~, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario delegato, Morena Berta, giusta procura alle liti rilasciata, ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura capitolina, in questa Via del Tempio di Giove, n.21, giusta comparsa di costituzione;

-OPPOSTA-

avente per oggetto: "OPPOSIZIONE EX ART.23 L. 689/81, AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S."

Conclusioni: come da verbale di causa.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in opposizione ex artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981, depositato, in cancelleria, in data 15/10/2013, il Signor ~~GIUSEPPE MARIANO~~, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n°13130980556 (accertamento n.17100748946) elevato nei confronti del predetto, quale intestatario dell'autovettura ~~FIAT PANDA~~, dal ~~COMUNE DI ROMA~~, in relazione alla violazione dell'art.173/2-3 bis co. C.d.S., ed allo stesso notificato, a mezzo il servizio postale, con rac.ta r.r., pervenuta il 19.09.2013, perché: "il giorno ~~19.09.2013~~, alle ore ~~09.30~~, nel Comune di Roma, nel ~~QUARTIERE DEL TEMPIO DI GIOVE~~, il conducente il veicolo suddetto, durante la guida, faceva uso di telefono non a viva voce, non dotato di auricolare. La violazione comporta la decurtazione di 5 punti della patente. **Motivo mancata contestazione:** "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione", così irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di Euro 173,88, di cui € 13,88, per spese di notifica. Eccepiva, quindi, l'illegittimità dell'impugnato verbale, per i seguenti motivi: 1) notifica dello stesso oltre il termine di gg. 90 dall'accertamento; 2) insussistenza della violazione contestata, atteso che il ricorrente normalmente utilizza l'auricolare, ed il giorno dell'accertamento non stava proprio al telefono cellulare così come poteva evincersi dal tabulato telefonico che aveva provveduto a farsi rilasciare; 3) mancata contestazione immediata della infrazione in assenza di valide cause giustificative, contenendo il verbale sul punto, una motivazione generica non rientrando, peraltro, la violazione dell'art.173/2-3 bis co. del C.d.S., tra i casi di esonero della contestazione immediata; con ciò lasciando sorgere dubbi sulla sicura percezione dell'uso del telefonino da parte del ricorrente di un telefono cellulare privo di auricolare o di un sistema di viva voce; 4) mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

con ciò dando vita do anche un vizio di forma del verbale; del quale, chiedeva, quindi, l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore.

Con decreto del 29-10-2013, pedissequo al ricorso, il giudice di pace, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza del giorno 22-01-2014, ordinando all'opposta ~~ORREZZA MARCO~~ di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima di tale data, copia degli atti relativi alla contestazione o notificazione della violazione, nonché di costituirsi in giudizio entro il medesimo termine; indi a che il ricorso ed il decreto venivano regolarmente notificati alle parti a cura della cancelleria.

Mediante deposito in cancelleria di fascicolo contenente documentazione e comparsa di costituzione e di risposta, in data 20.01.2014, si costituiva in giudizio l'opposta: ~~ORREZZA MARCO~~, riportandosi alle controdeduzioni dell'organo accertatore che depositava, dalle quali non si evidenziava alcun tipo di errore nella redazione del verbale, nulla disquisendo sulla dedotta opposizione.

All'udienza di 1° comparizione del 22-01-2014, era presente il solo legale dell'opponente il quale insisteva nell'accoglimento del ricorso; il G.d.P. pertanto, dato atto che nessuno era presente per ~~ORREZZA MARCO~~, benchè costituita in giudizio, rinviava, la causa ex art. 320, 4° co. C.p.c., all'udienza del 20.02.2014, in cui allegata copia dei tabulati telefonici, il G.d.P., sulle conclusioni dalle parti adottate, come in atti, ha trattenuto la causa in decisione e del suo dispositivo è stata data rituale lettura in udienza.

**L'opposizione è da ritenersi fondata ed in quanto tale merita di essere accolta di conseguenza.**

Ed invero, vò, preliminarmente, rilevato, come dalla documentazione in atti versata; avuto riguardo, in modo particolare, al timbro sulla busta attestante la ricezione del verbale di contestazione impugnato, a mezzo il servizio postale prodotta dall'opponente: Signor ~~ORREZZA MARCO~~, è dato evincere come lo stesso, a fronte della violazione dell' art. 173/2° e 3° co. del C.d.S., con lo stesso accertata il giorno 20.06.2013, sia pervenuta il 19.09.2013, vale a dire oltre il termine di gg. 90 previsti dall'art. 201 del C.d.S., decorrenti dalla data dell'accertamento della violazione come sopra avvenuta. Ragione per cui il termine da cui conteggiare i 90 gg. utili per la notifica del verbale, avvenuta a mezzo il servizio postale, ai sensi dell'art. 149 C.p.c., al fine del perfezionamento della notifica per il notificato, decorre dalla data dell'accertamento e si concretizza alla data in cui la notifica è arrivata a destinazione; quindi, il destinatario dell'atto ne abbia avuto legale conoscenza, a nulla rilevando, invece, che al momento della consegna del plico da notificare all'Ente Poste, da parte dell'organo accertatore, tale termine eventualmente non fosse ancora decorso, così come chiarito sul punto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 26.11.2002, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di questo articolo e dell'art.4, co.3 della L.20.11.1982, n.890, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto, da parte del destinatario anzichè a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; atteso che qui rileva la data di ricezione dell'atto da parte del notificato.

Orbene se anche è vero che l'opponente, Signor ~~ORREZZA MARCO~~, non ha impugnato di falso, il verbale di accertamento della contestata infrazione, assistito da forza fidefaciente sino a querela di falso, circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, che, infatti, possono essere smentiti soltanto ricorrendo pregiudizialmente al procedimento di querela di falso di cui agli artt.221 e segg. C.p.c.; è anche vero però, che, nel caso di specie, gli agenti accertatore si trovavano impegnati nella regolamentazione della circolazione al momento del rilevamento dell'infrazione contestata, e, che per tale motivo non hanno

potuto provvedere alla contestazione immediata della violazione a causa del traffico veicolare intenso.

**Ragione per cui:** "la fede privilegiata tipica dei verbali, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, ivi comprese le circostanze di fatto documentate nel verbale che, in relazione alle modalità di percezione, non siano state passibili di conoscenza secondo criteri diretti ed oggettivi, la cui conoscenza abbia comportato necessariamente da parte del verbalizzante margini di apprezzamento (Cfr. Cass. Sez. Un. 12545/1992).

**Infatti:** "con riferimento al verbale di accertamento di una violazione al codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art.2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante" (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10/04/1999, n.3522).

Da quanto sopra ne deriva, pertanto, che il verbale n°13130980556 (accertamento n.17100748946) elevato nei confronti del suddetto, Signor ~~GIORGIO MARCO~~, dal ~~Comune Municipale del Comune di Roma~~, in relazione alla violazione dell'art. 173/2-3 bis del C.d.S., ed allo stesso notificato, a mezzo il servizio postale, con raccomandata r.r., pervenuta il 19/09/2013, va dichiarato nullo, in quanto illegittimo, poiché notificato oltre il termine di legge; oltre che per insufficienza di prove della violazione contestata atteso che dai tabulati telefonici dal medesimo prodotti si evince che lo stesso nel giorno dell'accertamento alcuna chiamata avrebbe fatto alle ore 09,30 dal proprio telefono cellulare; pertanto, il verbale predetto, viene annullato ovvero dichiarato inefficace; ragione per cui la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di Euro 173,88, non è dovuta.

**Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.**

Ragioni di opportunità inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

**P. Q. M.**

-Il Giudice di Pace della Sezione II°, Avv. Vincenza Calvaruso, all'udienza del 20.02.2014, nella causa sopra specificata, definitivamente decidendo, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura il seguente dispositivo di sentenza:

-Sentenza di merito/accoglimento.

-Spese compensate.

Roma, 20.02.2014

Il Giudice di Pace  
Avv. Vincenza Calvaruso  
*V. Calvaruso*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, Il

27 GEN. 2015

IL CANCELLIERE

*Argiana Tlapago*

